SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
28 febbraio 1989 *

Nel procedimento 29/88,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, dal Sozialgericht (tribunale competente in materia previdenziale) di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Wilhelm Schmitt, pensionato, residente in Amburgo,

e

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (ente federale di assicurazione per i lavoratori subordinati), con sede in Berlino,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 51 del trattato CEE,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, G. F. Mancini e F. A. Schockweiler, giudici,

(motivazione non riprodotta)

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Sozialgericht di Amburgo, con ordinanza 12 maggio 1987, dichiara:

* Lingua processuale: il tedesco.

L'art. 51 del trattato CEE e il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, non sono applicabili per determinare i presupposti per l'iscrizione a un regime previdenziale, obbligatorio o volontario.